Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2025/0550(COD)

06.03.2026

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818
(COM(2025)0550 – C10-0173/2025 – 2025/0550(COD))

Relatrice per parere: Mélissa Camara

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il programma "AgoraEU" sarà uno dei principali strumenti finanziari dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 nei settori della democrazia, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza. Giunge in un momento caratterizzato da preoccupanti regressi in materia di Stato di diritto e da crescenti sfide per i diritti delle donne, delle persone LGBTIQ e delle minoranze in diversi Stati membri.

I valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani) non sono semplici principi dichiarativi ma impongono obblighi concreti alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri. I ripetuti attacchi ai diritti sessuali e riproduttivi, la stigmatizzazione delle persone LGBTIQ, lo smantellamento delle politiche in materia di uguaglianza e la riduzione dello spazio civico riflettono una più ampia regressione democratica che indebolisce il progetto europeo nel suo complesso.

In tale contesto, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale di controbilanciamento. Sostengono le vittime di discriminazione e violenza, garantiscono l'accesso ai diritti, avviano contenziosi strategici, contribuiscono al dibattito pubblico e monitorano il rispetto del diritto dell'Unione. Le organizzazioni femministe, antirazziste e LGBTIQ sono spesso in prima linea. Sono inoltre sempre più spesso oggetto di pressioni politiche, campagne di delegittimazione, restrizioni giuridiche e tagli ai finanziamenti.

Il parere sottolinea inoltre l'importanza di preservare e rafforzare il retaggio dei programmi esistenti, in particolare il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) e la sua sezione Daphne dedicata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti di donne e ragazze. Tali strumenti hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere le organizzazioni della società civile, migliorare il sostegno alle vittime e portare avanti gli sforzi dell'Unione volti a prevenire e combattere la violenza di genere. L'integrazione di tali strumenti nel programma "AgoraEU" deve pertanto garantire continuità, risorse adeguate e un chiaro impegno politico a sostenere e rafforzare la lotta contro la violenza di genere in tutta l'Unione.

I finanziamenti dell'UE costituiscono pertanto una leva decisiva per preservare lo spazio civico e garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali. Il consolidamento degli strumenti esistenti nell'ambito del programma "AgoraEU" non deve in alcun caso portare a un indebolimento delle priorità relative all'uguaglianza e ai diritti fondamentali. Tale indebolimento equivarrebbe, di fatto, a sostenere l'erosione dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione.

Un programma coerente e credibile deve pertanto:

- riconoscere esplicitamente la parità di genere, compresa la piena realizzazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, come obiettivo strutturale;
- garantire sovvenzioni di funzionamento prevedibili e pluriennali per assicurare l'indipendenza delle organizzazioni della società civile;
- garantire l'effettiva accessibilità dei finanziamenti per gli attori di base, in particolare in contesti in cui lo spazio civico è soggetto a restrizioni;

- integrare un approccio intersezionale per affrontare forme multiple e sovrapposte di discriminazione.

La credibilità dell'Unione europea sulla scena internazionale nel settore dei diritti umani dipende dalla sua capacità di difendere tali diritti all'interno dei propri confini. Non può promuovere l'uguaglianza e lo Stato di diritto all'esterno, indebolendo nel contempo gli strumenti che li tutelano all'interno.

Il programma "AgoraEU" deve pertanto essere concepito come uno strumento di consolidamento democratico. Nel contesto attuale, l'ambiguità non protegge l'Unione ma la espone. Affermare chiaramente la difesa dell'uguaglianza e dello spazio civico è un imperativo giuridico, politico e democratico.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per la cultura e l'istruzione e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini ("valori dell'Unione"). I valori dell'Unione si riflettono nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). L'articolo 3 TUE conferisce inoltre all'Unione il mandato di promuovere la tutela dei diritti del minore. L'articolo 10 TUE stabilisce inoltre che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e che	(1) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini ("valori dell'Unione"). I valori dell'Unione si riflettono nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") ***e dai trattati***. L'articolo 3 TUE conferisce inoltre all'Unione il mandato di promuovere la tutela dei diritti del minore. L'articolo 10 TUE stabilisce inoltre che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel

ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e stabilisce importanti diritti di cui godono, tra l'altro, i cittadini dell'Unione.	Parlamento europeo e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e stabilisce importanti diritti di cui godono, tra l'altro, i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il programma dovrebbe succedere al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Esso dovrebbe razionalizzare varie azioni di finanziamento a sostegno della libertà e del pluralismo dei media, combattere la disinformazione e sostenere la comunicazione sui temi dell'Unione. I media liberi e pluralistici e la società civile, che sono tra le principali sentinelle dei sistemi democratici dell'Unione, svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica e dovrebbero essere sostenuti. Il programma dovrebbe inoltre supportare i settori culturali, creativi e dei media, sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale, rafforzare lo spazio dell'informazione e sostenere gli sforzi dell'Unione volti a consolidare una società basata sui diritti, inclusiva, equa e democratica. Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma "AgoraEU"[5]. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.	(4) Il programma dovrebbe succedere al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Esso dovrebbe razionalizzare varie azioni di finanziamento a sostegno della libertà e del pluralismo dei media, combattere la disinformazione e sostenere la comunicazione sui temi dell'Unione. I media liberi e pluralistici e la società civile, che sono tra le principali sentinelle dei sistemi democratici dell'Unione, svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica e dovrebbero essere sostenuti. Il programma dovrebbe inoltre supportare i settori culturali, creativi e dei media, sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale, rafforzare lo spazio dell'informazione e sostenere gli sforzi dell'Unione volti a consolidare una società basata sui diritti, inclusiva, equa e democratica. ***Dovrebbe contribuire attivamente a proteggere e promuovere la parità di genere e a contrastare le narrazioni antigenere e la disinformazione di genere.*** Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma

	"AgoraEU"[5]. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
[3] Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj).	[3] Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj).
[4] Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj).
[5] Ove pertinente, il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.	[5] Ove pertinente, il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza	(6) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza

la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma "AgoraEU", il finanziamento terrà debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione.	la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma "AgoraEU", il finanziamento terrà debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione. ***Il finanziamento garantirà inoltre dotazioni finanziarie circoscritte, prevedibili e adeguate destinate a settori quali la lotta alla violenza di genere e la promozione della parità di genere, nonché fondi specifici destinati alle organizzazioni della società civile.***
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I settori culturali e creativi sono tuttavia frammentati lungo i confini nazionali e linguistici dell'Unione. Essi si trovano inoltre ad affrontare molteplici sfide, come gli attacchi alla libertà di espressione artistica, le condizioni di lavoro precarie, le trasformazioni digitali con l'ascesa dell'intelligenza artificiale ***e*** la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Il programma dovrebbe aiutare tali settori a rispondere a queste sfide, a sfruttare appieno il loro potenziale e a proiettarsi con determinazione nel futuro, garantendo nel contempo la più ampia partecipazione, anche dei soggetti locali e regionali, attraverso vari canali e formati.	(8) I settori culturali e creativi sono tuttavia frammentati lungo i confini nazionali e linguistici dell'Unione. Essi si trovano inoltre ad affrontare molteplici sfide, come gli attacchi alla libertà di espressione artistica, le condizioni di lavoro precarie, le trasformazioni digitali con l'ascesa dell'intelligenza artificiale***,*** la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici ***e le disuguaglianze strutturali persistenti, comprese le disuguaglianze di genere e la discriminazione basata su motivi quali il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine razziale o etnica, la disabilità, l'età o la religione***. Il programma dovrebbe aiutare tali settori a rispondere a queste sfide, a sfruttare appieno il loro potenziale e a proiettarsi

con determinazione nel futuro, garantendo nel contempo la più ampia partecipazione, anche dei soggetti locali e regionali, attraverso vari canali e formati.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La protezione e la promozione dei diritti fondamentali contribuiscono alla costruzione di un'Unione più democratica. La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 19 TFUE e dall'articolo 21 della Carta. L'impegno per una società equa e libera da discriminazioni contribuisce a valorizzare il potenziale degli individui nella loro diversità e alla crescita culturale, economica e sociale. Esso contribuisce inoltre ad affrontare importanti cause profonde della violenza contro i gruppi vulnerabili, che costituisce un attacco frontale all'uguaglianza. Il programma dovrebbe pertanto promuovere azioni volte ad affrontare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, vale a dire la discriminazione diretta e indiretta, prestando attenzione alle forme specifiche della discriminazione strutturale e intersezionale, al fine di sostenere i pertinenti quadri strategici dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere azioni volte a prevenire e combattere tutte le forme di xenofobia e razzismo, antisemitismo e ***odio antislamico***, omofobia, bifobia, transfobia, interfobia, intolleranza e discriminazione basate sull'identità di genere, intolleranza nei confronti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom, nonché incitamento all'odio. Il programma	(15) La protezione e la promozione dei diritti fondamentali contribuiscono alla costruzione di un'Unione più democratica. La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 19 TFUE e dall'articolo 21 della Carta. L'impegno per una società equa e libera da discriminazioni contribuisce a valorizzare il potenziale degli individui nella loro diversità e alla crescita culturale, economica e sociale. Esso contribuisce inoltre ad affrontare importanti cause profonde della violenza contro i gruppi ***in situazioni*** vulnerabili, che costituisce un attacco frontale all'uguaglianza. Il programma dovrebbe pertanto promuovere azioni volte ad affrontare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, vale a dire la discriminazione diretta e indiretta, prestando attenzione alle forme specifiche della discriminazione strutturale e intersezionale, al fine di sostenere i pertinenti quadri strategici dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere azioni volte a prevenire e combattere tutte le forme di xenofobia e razzismo, antisemitismo e ***islamofobia***, omofobia, ***lesbofobia,*** bifobia, transfobia, interfobia, intolleranza e discriminazione basate sull'identità di genere ***e sulle caratteristiche sessuali***, intolleranza nei confronti delle persone appartenenti a

dovrebbe inoltre aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006[6], di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.	minoranze, compresi i Rom***, le comunità vittime di discriminazione razziale, i migranti, le persone con disabilità e le minoranze etniche, religiose o linguistiche***, nonché incitamento all'odio. Il programma dovrebbe inoltre aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006[6], di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. ***Il programma dovrebbe inoltre garantire un dialogo strutturato e continuo con le organizzazioni della società civile, comprese quelle che si adoperano per la parità di genere e le persone LGBTIQ.***
[6] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.	[6] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La parità di genere è un diritto fondamentale e un obiettivo dell'Unione e dovrebbe essere ***sostenuta*** dal programma. Nonostante i ***numerosi risultati*** conseguiti, ***permangono sfide significative che*** richiedono un ***rafforzamento dell'***impegno dell'Unione. Ciò comprende l'impegno a favore della libertà dalla violenza di genere, dei più elevati standard di salute, compresa in particolare la salute sessuale e riproduttiva, della parità di retribuzione e dell'emancipazione economica, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e della parità delle responsabilità in materia di assistenza, della parità in	(17) La parità di genere è un diritto fondamentale e un obiettivo dell'Unione***. La promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell'Unione è quindi per l'UE un compito centrale oltre che un fattore di sviluppo sociale*** e dovrebbe essere ***incentivata*** dal programma. Nonostante i ***progressi*** conseguiti, ***le persistenti disuguaglianze strutturali, gli stereotipi di genere, le disparità economiche e il regresso coordinato contro i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ*** richiedono un impegno ***rafforzato e costante a livello***

materia di occupazione, opportunità di carriera e condizioni di lavoro, dell'istruzione di qualità e inclusiva, della partecipazione politica e della rappresentanza paritaria e dei meccanismi istituzionali che garantiscono i diritti delle donne, la lotta attiva contro gli stereotipi di genere e la lotta contro la discriminazione intersezionale.

dell'Unione. ***La tabella di marcia per i diritti delle donne e la dichiarazione di principi per una società equa sotto il profilo del genere, adottate dalla Commissione nel 2025, richiedono un'attuazione concreta attraverso politiche efficaci e un adeguato sostegno finanziario.*** Ciò comprende l'impegno a favore della libertà dalla violenza di genere, dei più elevati standard di salute, compresa in particolare la salute sessuale e riproduttiva ***e i relativi diritti***, della parità di retribuzione e dell'emancipazione economica, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e della parità delle responsabilità in materia di assistenza, della parità in materia di occupazione, opportunità di carriera e condizioni di lavoro, dell'istruzione di qualità e inclusiva, della partecipazione politica e della rappresentanza paritaria e dei meccanismi istituzionali che garantiscono i diritti delle donne, la lotta attiva contro gli stereotipi di genere e la lotta contro la discriminazione intersezionale***, compresa la discriminazione subita dalle donne e dalle ragazze con disabilità, dalle donne migranti, dalle donne vittime di razzismo, dalle donne Rom e dalle donne appartenenti ad altre minoranze religiose o etniche, nonché dalle donne appartenenti a minoranze sessuali e di genere, comprese le donne LGBTIQ***.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La violenza di genere e la violenza contro le donne, i minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ	(18) La violenza di genere e la violenza contro le donne, i minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ**,**

e le persone con disabilità, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e persistono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici. La violenza contro le donne e le persone appartenenti ***ad altri*** gruppi a rischio costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco frontale all'uguaglianza. Prevenire e combattere tale violenza è pertanto un imperativo sociale e contribuisce a contrastare queste discriminazioni nonché ad affrontare gli effetti della violenza, anche sulla salute. Al contempo garantire una società libera da discriminazioni contribuirà anche ad affrontare le cause profonde della violenza contro i gruppi vulnerabili, dal momento che si tratta di aspetti intrinsecamente collegati tra loro. Il programma dovrebbe pertanto proseguire gli sforzi di lunga data dell'Unione volti a prevenire, affrontare e combattere la violenza a tutti i livelli, nonché a tutelare e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza e le persone sopravvissute alla violenza, basandosi sulle cinque generazioni consecutive del programma e della sezione Daphne[9]. Il programma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, e l'attuazione della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore[10], che intende proteggere i minori da ogni forma di violenza, e dovrebbe aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che intende proteggere le persone con disabilità da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.

le persone con disabilità***, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, nonché le persone provenienti da contesti svantaggiati***, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e persistono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici. ***Prevenire e affrontare tale violenza richiede un sostegno finanziario costante, strutturale, a lungo termine e adeguatamente finanziato alle organizzazioni per i diritti delle donne e ai servizi specializzati per le donne, comprese le organizzazioni di base, femministe e guidate da sopravvissute, che operano in prima linea in tutti gli Stati membri e possiedono le competenze specialistiche necessarie per affrontare le cause profonde e le manifestazioni della violenza di genere.*** La violenza contro le donne e le persone appartenenti ***a tutti i*** gruppi a rischio costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco frontale all'uguaglianza***. La violenza di genere costituisce una delle violazioni dei diritti umani più diffuse a livello mondiale***. Prevenire e combattere tale violenza è pertanto un imperativo sociale e contribuisce a contrastare queste discriminazioni nonché ad affrontare gli effetti della violenza, anche sulla salute. Al contempo garantire una società libera da discriminazioni contribuirà anche ad affrontare le cause profonde della violenza contro i gruppi ***in situazioni*** vulnerabili, dal momento che si tratta di aspetti intrinsecamente collegati tra loro. Il programma dovrebbe pertanto proseguire ***e rafforzare*** gli sforzi di lunga data dell'Unione volti a prevenire, affrontare e combattere la violenza a tutti i livelli, nonché a tutelare e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza e le persone sopravvissute alla violenza, basandosi sulle cinque generazioni consecutive del programma e della sezione Daphne[9]. Il programma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

	confronti delle donne, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ***e della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio[9 bis]*,** e l'attuazione della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore[10], che intende proteggere i minori da ogni forma di violenza, e dovrebbe aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che intende proteggere le persone con disabilità da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.
[9] Tre generazioni consecutive del programma Daphne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1; GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19) e i risultati delle sezioni Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62) e del programma CERV (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).	[9] Tre generazioni consecutive del programma Daphne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1; GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19) e i risultati delle sezioni Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62) e del programma CERV (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).
	[9 bis] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj) **.**
[10] C(2024) 2680 final (GU L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj) .	[10] C(2024) 2680 final (GU L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj) .

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La sezione Daphne deve continuare a finanziare progetti finalizzati alla sensibilizzazione e ad altre attività di prevenzione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni della società civile che lavorano sul campo. Deve finanziare attività che affrontino tutte le forme di violenza di genere, tra cui la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, gli atti persecutori (stalking) e le pratiche tradizionali lesive, come le mutilazioni genitali femminili, oltre che le nuove forme di violenza online emergenti, come il bullismo, la condivisione non consensuale di materiale intimo e le molestie online. Il programma dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai gruppi emarginati e garantire una prospettiva intersezionale. Considerato il numero tuttora allarmante delle vittime di violenza di genere, è importante proseguire tutte queste attività prevedendo una dotazione di bilancio distinta, protetta e non trasferibile per le attività che attuano l'obiettivo specifico di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere nell'ambito della sezione Daphne.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Conformemente all'acquis dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), che rivestono	(19) Conformemente all'acquis dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), che rivestono

un ruolo chiave nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'effettiva applicazione della legislazione sulla parità di trattamento. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), composta dagli organismi nazionali per la parità di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio[11] e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], dal momento che Equinet è l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Si tratta di un aspetto essenziale per l'attuazione efficace della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri.

un ruolo chiave nel promuovere l'uguaglianza***, compresa quella di genere,*** e garantire l'effettiva applicazione della legislazione sulla parità di trattamento. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), composta dagli organismi nazionali per la parità di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio[11] e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], dal momento che Equinet è l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Si tratta di un aspetto essenziale per l'attuazione efficace della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione***, compresa la normativa dell'Unione relativa alla parità di genere e alla prevenzione della violenza di genere,*** negli Stati membri.

[11] Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).

[12] Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE

[11] Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).

[12] Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE

(GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).	(GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I cittadini di tutta l'Unione, molti dei quali viaggiano, vivono, studiano, lavorano o svolgono volontariato regolarmente o almeno occasionalmente in un altro Stato membro, dovrebbero poter vedere riconosciuti ed esercitare i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, vale a dire il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto quando risiedono in un altro Stato membro, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo in una qualsiasi delle lingue ufficiali, il diritto di presentare iniziative dei cittadini e il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo contro i casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni.	(20) I cittadini di tutta l'Unione, molti dei quali viaggiano, vivono, studiano, lavorano o svolgono volontariato regolarmente o almeno occasionalmente in un altro Stato membro, dovrebbero poter vedere riconosciuti ed esercitare i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, ***in particolare per motivi legati al sesso, all'identità di genere, alle caratteristiche sessuali o alla situazione familiare,*** indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, vale a dire il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto quando risiedono in un altro Stato membro, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo in una qualsiasi delle lingue ufficiali, il diritto di presentare iniziative dei cittadini e il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo contro i casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Incoraggiare*** i cittadini ***a partecipare*** più attivamente alla ***vita democratica*** a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. La società civile ***ha pertanto*** bisogno di essere ***sostenuta*** nella promozione, nella salvaguardia e nella divulgazione dei valori dell'Unione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Quando partecipano alla vita democratica dell'Unione, i cittadini dell'Unione contribuiscono a realizzare una democrazia rappresentativa, un principio su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e che concretizza il valore della democrazia sancito dall'articolo 2 TUE.	(21) ***Garantire che*** i cittadini ***partecipino*** più attivamente alla ***definizione delle politiche*** a livello di Unione rafforzerà ***la partecipazione democratica,*** la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. ***Pertanto*** la società civile***, in particolare le organizzazioni femministe guidate da donne e che difendono i diritti delle donne, le organizzazioni antirazziste, i difensori dei diritti umani e le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTIQ, hanno*** bisogno di essere ***sostenuti*** nella promozione, nella salvaguardia e nella divulgazione dei valori dell'Unione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Quando partecipano alla vita democratica dell'Unione, i cittadini dell'Unione contribuiscono a realizzare una democrazia rappresentativa, un principio su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e che concretizza il valore della democrazia sancito dall'articolo 2 TUE. ***In particolare, negli Stati membri in cui lo spazio civico si sta riducendo o in cui le organizzazioni della società civile si trovano ad affrontare restrizioni giuridiche, amministrative o finanziarie, il programma dovrebbe dare priorità al sostegno volto a salvaguardarne l'indipendenza, la capacità operativa e la protezione.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per avvicinare l'Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse ***aiutando i*** cittadini ***a comprendere il*** processo di definizione delle politiche e incoraggiando la partecipazione civica alle azioni dell'Unione. Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune e per gettare le fondamenta di un futuro comune e di valori condivisi. Sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà inoltre ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola ***il*** senso di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune.	(22) Per avvicinare l'Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse ***garantendo la comprensione da parte dei*** cittadini ***del*** processo di definizione delle politiche e incoraggiando la partecipazione civica alle azioni dell'Unione. Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa***, compreso il contributo dei movimenti femminili e LGBTIQ allo sviluppo della democrazia e dei diritti fondamentali,*** sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune e per gettare le fondamenta di un futuro comune e di valori condivisi. Sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà inoltre ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola ***un*** senso ***inclusivo*** di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori ***sanciti dall'articolo 2 TUE***, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le organizzazioni della società civile e altri soggetti dello spazio civico, come gli organismi indipendenti per i diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire all'attuazione delle politiche, nell'incoraggiare la partecipazione delle persone, nel promuovere istituzioni responsabili e nell'innescare cambiamenti positivi. Il programma dovrebbe contribuire a garantire risorse sufficienti e un ambiente che consenta loro di operare in modo indipendente, libero, sicuro ed efficace. A tal fine, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero integrare gli sforzi profusi a livello nazionale sostenendo, tutelando, potenziando e sviluppando le capacità di tali soggetti, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018[13] e nelle conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2023[14] e del 7 marzo 2025[15]. Anche la società civile svolge un ruolo importante nel garantire un'attuazione efficace della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] promuovendo una cultura della libertà di parola e un ambiente favorevole per gli informatori.	(23) Le organizzazioni della società civile e altri soggetti dello spazio civico, come gli organismi indipendenti per i diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire all'attuazione delle politiche, nell'incoraggiare la partecipazione delle persone, nel promuovere istituzioni responsabili e nell'innescare cambiamenti positivi***, anche, tra l'altro, attraverso attività di sensibilizzazione, contenziosi strategici, campagne, comunicazione e altre attività di vigilanza***. Il programma dovrebbe contribuire a garantire risorse sufficienti e un ambiente che consenta loro di operare in modo indipendente, libero, sicuro ed efficace. ***Al fine di garantire l'indipendenza e la sostenibilità delle organizzazioni della società civile, il programma dovrebbe prevedere la concessione prevedibile e pluriennale di sovvenzioni di funzionamento.*** A tal fine, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero integrare gli sforzi profusi a livello nazionale***, con particolare attenzione alle organizzazioni che promuovono la parità di genere, combattono la violenza di genere e difendono la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti,*** sostenendo, tutelando, potenziando e sviluppando le capacità di tali soggetti, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018[13] e nelle conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2023[14] e del 7 marzo 2025[15]. Anche la società civile svolge un ruolo importante nel garantire un'attuazione efficace della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] promuovendo una cultura della libertà di parola e un ambiente favorevole per gli informatori. ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere iniziative volte a prevenire e affrontare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP).***

[13] 2018/2619(RSP) (GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2019_390_R_0017).

[14] ST-7388/23, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE.

[15] ST-6878/25, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali.

[16] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).

[13] 2018/2619(RSP) (GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2019_390_R_0017).

[14] ST-7388/23, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE.

[15] ST-6878/25, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali.

[16] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Si sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti nell'ambito del programma alle organizzazioni della società civile che promuovono la parità di genere, lottano contro la violenza di genere e sostengono i diritti delle donne, compresi i diritti e la salute in ambito sessuale e riproduttivo e i diritti delle persone LGBTIQ, in tutti gli Stati membri, anche laddove tali organizzazioni siano soggette a pressioni politiche, restrizioni giuridiche, tagli ai finanziamenti o attacchi. Tutte queste

attività mirano a promuovere i valori fondamentali dell'Unione ed è pertanto auspicabile che siano sostenute in tutta l'Unione, senza eccezioni.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) È opportuno prestare particolare attenzione all'accessibilità del programma da parte delle organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni di base della società civile locali e quelle che operano per promuovere la parità di genere e i diritti delle persone LGBTIQ. Ciò dovrebbe includere la prestazione di sostegno finanziario a terzi.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che l'Unione è una costruzione giuridica che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, sui quali l'Unione si fonda[17]. Tale premessa si basa sulle caratteristiche specifiche ed essenziali	(24) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che l'Unione è una costruzione giuridica che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, sui quali l'Unione si fonda[17]. Tale premessa si basa sulle caratteristiche specifiche ed essenziali

del diritto dell'Unione, compresa l'autonomia di cui gode rispetto al diritto dei singoli Stati membri e al diritto internazionale. Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua. Ne consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha pertanto confermato che l'Unione, nei settori di sua competenza, può intervenire per garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE.	del diritto dell'Unione, compresa l'autonomia di cui gode rispetto al diritto dei singoli Stati membri e al diritto internazionale. Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua. Ne consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE***, tra cui il rispetto della parità di genere e dei diritti fondamentali,*** costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha pertanto confermato che l'Unione, nei settori di sua competenza, può intervenire per garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE.
[17] Ciò deriva direttamente dal parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 168.	[17] Ciò deriva direttamente dal parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 168.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) In un momento in cui le società europee si trovano ad affrontare sfide che colpiscono le democrazie, come l'aumento degli estremismi e dell'intolleranza, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori ostili, è fondamentale che i valori dell'Unione quali il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza e la democrazia continuino a essere coltivati, tutelati, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, in modo che rimangano al centro del progetto	(25) In un momento in cui le società europee si trovano ad affrontare sfide che colpiscono le democrazie, come l'aumento degli estremismi e dell'intolleranza, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze***, comprese le campagne coordinate che prendono di mira la parità di genere, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e i diritti delle persone LGBTIQ,*** da parte di attori ostili***, tra cui attori contrari ai diritti e al genere***, è fondamentale che i valori dell'Unione quali il rispetto dei diritti

dell'Unione. Un deterioramento nella protezione di tali valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione. È pertanto fondamentale che il presente programma contribuisca a tutelare i valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza e la democrazia.

fondamentali, ***la parità di genere,*** l'uguaglianza e la democrazia continuino a essere coltivati, tutelati, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, in modo che rimangano al centro del progetto dell'Unione. Un deterioramento nella protezione di tali valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione. È pertanto fondamentale che il presente programma contribuisca a tutelare i valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza e la democrazia. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla lotta contro gli attori e le reti che agiscono in modo coordinato contro la parità di genere, contro le persone LGBTIQ e contro i diritti, compresi quelli impegnati in contenziosi strategici, campagne di disinformazione e tentativi di limitare i diritti fondamentali consolidati. Tali attacchi coordinati colpiscono in modo sproporzionato le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, i giornalisti, gli accademici, i rappresentanti eletti e gli attivisti e mirano a mettere a tacere o intimidire coloro che difendono la parità di genere e i diritti fondamentali.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle catastrofi climatiche e ambientali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi,	(26) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle catastrofi climatiche e ambientali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi,

prepararsi ad esse e rispondervi. Il programma dovrebbe quindi favorire l'istruzione e l'impegno dei cittadini in materia di preparazione alle crisi, rafforzando in tal modo la resilienza della società.	prepararsi ad esse e rispondervi ***in modo attento alle problematiche di genere, intersezionale e inclusivo***. Il programma dovrebbe quindi favorire l'istruzione e l'impegno dei cittadini in materia di preparazione alle crisi, rafforzando in tal modo la resilienza della società. ***Le misure di preparazione e risposta alle crisi sostenute nell'ambito del programma dovrebbero integrare un approccio sensibile alla dimensione di genere e intersezionale, riconoscendo che le donne, le ragazze e le persone emarginate, in particolare quelle che subiscono forme multiple e intersezionali di discriminazione, sono colpite in modo sproporzionato dalle crisi, compresi le catastrofi legate al clima, i conflitti armati e gli shock economici.***
	Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il programma dovrebbe pertanto sostenere anche azioni volte a salvaguardare e rafforzare la democrazia nell'Unione, rafforzare la fiducia dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni democratiche, consolidare la preparazione e la resilienza democratiche, promuovere l'impegno, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini in merito alla storia e ai valori comuni, sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti, compresi i diritti elettorali, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri nell'organizzazione delle elezioni. Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla promozione del pensiero critico, della partecipazione civica e della democrazia attraverso l'istruzione come sforzo	(27) Il programma dovrebbe pertanto sostenere anche azioni volte a salvaguardare e rafforzare la democrazia nell'Unione, rafforzare la fiducia dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni democratiche, consolidare la preparazione e la resilienza democratiche, promuovere l'impegno, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini in merito alla storia e ai valori comuni, sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti, compresi i diritti elettorali, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri nell'organizzazione delle elezioni. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla promozione di una rappresentanza politica equilibrata sotto il profilo del genere e all'eliminazione degli***

permanente, in modo che tutti i cittadini abbiano le competenze per riconoscere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione.	***ostacoli strutturali che impediscono alle donne, comprese le giovani donne e le donne appartenenti a gruppi sottorappresentati, di partecipare pienamente ai processi democratici.*** Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla promozione del pensiero critico, della partecipazione civica e della democrazia attraverso l'istruzione come sforzo permanente, in modo che tutti i cittadini abbiano le competenze per riconoscere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione. ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte a contrastare la violenza di genere, le molestie e gli abusi online nei confronti delle donne attive nella vita pubblica, dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti eletti.***
	Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) La Commissione dovrebbe garantire coerenza e uniformità complessive con gli obiettivi dell'Unione in materia di parità di genere, complementarità e sinergie con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare l'Istituto europeo per la parità di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe tenere conto punto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità, e tenere conto nel contempo della portata e della natura delle attività e delle priorità.	(35) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere ***e dell'integrazione della dimensione di genere*** di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ***anche attraverso l'applicazione dell'analisi di genere e delle valutazioni dell'impatto di genere e*** le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità, e tenere conto nel contempo della portata e della natura delle attività e delle priorità.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il programma dovrebbe sostenere in tutte le sue attività

l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. La parità di genere dovrebbe essere integrata in ogni fase della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della valutazione e dell'audit del ciclo di finanziamento. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle varie sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso/genere e in base a indicatori relativi alla parità di genere. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali, ove necessario, il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere. L'equilibrio di genere dovrebbe essere garantito in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) L'integrazione trasversale della parità di genere in tutte le sezioni del programma, comprese Cultura e MEDIA+, è essenziale per garantire la coerenza delle politiche e l'efficace attuazione dei valori dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il programma dovrebbe inoltre sostenere il ruolo dei punti di contatto del programma, che gli Stati membri hanno la possibilità di istituire e che dovrebbero fornire orientamenti e assistenza ai richiedenti in merito alle opportunità di finanziamento e alle collaborazioni transfrontaliere, contribuendo alla conoscenza, alla visibilità e alla diffusione del programma conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance]. I punti di contatto del programma dovrebbero svolgere le loro funzioni in modo indipendente e senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle loro decisioni e non dovrebbero avere alcuna responsabilità per quanto riguarda la gestione del programma[25].	(36) Il programma dovrebbe inoltre sostenere il ruolo dei punti di contatto del programma, che gli Stati membri hanno la possibilità di istituire e che dovrebbero fornire orientamenti e assistenza ai richiedenti in merito alle opportunità di finanziamento e alle collaborazioni transfrontaliere, contribuendo alla conoscenza, alla visibilità e alla diffusione del programma conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance]. I punti di contatto del programma dovrebbero svolgere le loro funzioni in modo indipendente e senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle loro decisioni e non dovrebbero avere alcuna responsabilità per quanto riguarda la gestione del programma[25]. ***I punti di contatto del programma dovrebbero garantire informazioni accessibili per le organizzazioni di piccole dimensioni, di base e guidate da donne, comprese quelle che operano in zone remote o scarsamente servite.***
[25] Al fine di promuovere il programma a livello nazionale, fornire informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e aiutare gli operatori a presentare domanda di sostegno nell'ambito del programma, il programma sostiene l'istituzione di punti di contatto nei paesi partecipanti. I punti di contatto realizzano le loro attività volte a migliorare la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei	[25] Al fine di promuovere il programma a livello nazionale, fornire informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e aiutare gli operatori a presentare domanda di sostegno nell'ambito del programma, il programma sostiene l'istituzione di punti di contatto nei paesi partecipanti. I punti di contatto realizzano le loro attività volte a migliorare la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei

risultati del programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, inclusi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.	risultati del programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, inclusi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il presente regolamento istituisce il programma per il periodo 2028-2034, che succede ai programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 per il periodo 2021-2027. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818,	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare delle industrie dei media e degli audiovisivi, salvaguardare la libertà artistica e dei media e tutelare e	1) Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare delle industrie dei media e degli audiovisivi, salvaguardare la libertà artistica e dei media e tutelare e

promuovere l'uguaglianza, la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta, rafforzando in tal modo la partecipazione democratica e la resilienza della società.	promuovere ***l'inclusione,*** l'uguaglianza, ***la parità di genere, la diversità, la partecipazione,*** la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta, rafforzando in tal modo la partecipazione democratica e la resilienza della società. ***Il programma promuove la parità di genere e società inclusive, combatte attivamente gli stereotipi di genere e sostiene l'effettiva partecipazione delle donne in tutta la loro diversità, delle persone LGBTIQ, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze e dei gruppi socialmente emarginati, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti nell'ambito del presente programma.***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. contribuire alla creazione, alla cooperazione, alla partecipazione e all'accessibilità transfrontaliere della cultura e alla circolazione transfrontaliera di una varietà di opere culturali, rafforzando nel contempo le dimensioni sociale, economica e internazionale dei settori culturali e creativi ("cultura");	i. contribuire alla creazione, alla cooperazione, alla partecipazione e all'accessibilità transfrontaliere della cultura e alla circolazione transfrontaliera di una varietà di opere culturali ***e promuovere la parità di genere e la partecipazione delle donne e dei gruppi emarginati***, rafforzando nel contempo le dimensioni sociale, economica e internazionale dei settori culturali e creativi ("cultura");

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. contribuire a un ecosistema dell'informazione dell'Unione libero, vitale e diversificato, in particolare sostenendo il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti, migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e contrastando la disinformazione ("informazione");	ii. contribuire a un ecosistema dell'informazione dell'Unione libero, vitale e diversificato, in particolare sostenendo il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti, migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e contrastando la disinformazione***, compresa la disinformazione di genere, e promuovendo uno spazio online sicuro*** ("informazione");

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la sezione "Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori" ("CERV+"), intesa a:	c) la sezione "Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti***, genere*** e valori" ("CERV+"), intesa a:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. contribuire a tutelare e promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza e la non discriminazione e i diritti dei cittadini dell'Unione sanciti dai trattati, compresa la libera circolazione dei cittadini, e a responsabilizzare la società civile ("diritti, uguaglianza, cittadini e società civile");	i. contribuire a tutelare e promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza***, tra cui la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere,*** e la non discriminazione e i diritti dei cittadini dell'Unione sanciti dai trattati ***e dalla Carta***, compresa la libera circolazione dei cittadini, e a responsabilizzare la società

	civile ("diritti, uguaglianza, ***parità di genere,*** cittadini e società civile");

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. contribuire a combattere la violenza di genere e la violenza nei confronti dei minori e di altri gruppi a rischio ("Daphne");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii. contribuire a rafforzare la partecipazione ***democratica*** e a difendere lo Stato di diritto ("partecipazione democratica e Stato di diritto").	iii. contribuire a rafforzare la partecipazione ***e l'impegno democratici, a promuovere l'inclusività e una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere*** e a difendere lo Stato di diritto ("partecipazione democratica e Stato di diritto").

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) la sezione Daphne, intesa a:

i. contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza di genere, compresa quella online, la violenza contro i minori, tra cui il bullismo online, e la violenza contro altri gruppi a rischio ("tolleranza zero nei confronti della violenza di genere");

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) Per massimizzare l'impatto e rafforzare le sinergie tra le sezioni di cui al paragrafo 2, il programma sostiene attività trasversali e orizzontali che contribuiscono all'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, in particolare sviluppando sinergie tra le sfere culturale, mediatica e civica e promuovendo l'innovazione e la collaborazione transettoriali.	3) Per massimizzare l'impatto e rafforzare le sinergie tra le sezioni di cui al paragrafo 2, il programma sostiene attività trasversali e orizzontali che contribuiscono all'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, in particolare sviluppando sinergie tra le sfere culturale, mediatica e civica e promuovendo l'innovazione e la collaborazione transettoriali. ***L'obiettivo di promuovere sinergie tra gli obiettivi del programma "AgoraEU" non pregiudica, svantaggia o limita in altro modo l'ammissibilità o la valutazione delle proposte di progetti che si concentrano esclusivamente su un unico obiettivo del programma. Le attività trasversali e orizzontali non pregiudicano, direttamente o indirettamente, i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta. Tali attività mirano inoltre a promuovere l'inclusione sociale e l'uguaglianza.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la resilienza sociale e la coesione sociale, in particolare l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità, attraverso l'impegno culturale;	b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la resilienza sociale e la coesione sociale, in particolare l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità, attraverso l'impegno culturale***, affrontando nel contempo le disuguaglianze di genere nel settore culturale***;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) promuovere lo sviluppo della politica culturale attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche a livello di Unione e migliorare la base di conoscenze tramite il potenziamento della raccolta dei dati e l'analisi e tramite azioni pilota;	e) promuovere lo sviluppo della politica culturale attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche a livello di Unione e migliorare la base di conoscenze tramite il potenziamento della raccolta dei dati e l'analisi***, anche di dati disaggregati per sesso/genere e in base a indicatori relativi alla parità di genere,*** e tramite azioni pilota;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'attuazione dell'obiettivo specifico "Cultura" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e della diversità delle espressioni culturali e contribuisce ***al miglioramento delle*** condizioni di lavoro ***degli*** artisti e ***dei*** professionisti creativi e della cultura.	L'attuazione dell'obiettivo specifico "Cultura" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e della diversità delle espressioni culturali e contribuisce ***a creare*** condizioni di lavoro ***sicure ed eque per gli*** artisti e ***i*** professionisti creativi e della cultura. ***Contribuisce inoltre alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e di una maggiore partecipazione delle donne e dei gruppi in situazioni vulnerabili, nonché alla lotta contro la discriminazione strutturale e il razzismo.***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) creare un pubblico per le opere audiovisive europee, anche attraverso una rete di cinema europei, festival e campagne di sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare ai giovani europei e alle comunità scarsamente servite;	c) creare un pubblico per le opere audiovisive europee, anche attraverso una rete di cinema europei, festival e campagne di sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare ai giovani europei***, alle donne e alle ragazze*** e alle comunità scarsamente servite;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere lo sviluppo e la creazione di prototipi di videogiochi e contenuti immersivi europei, anche attraverso test di mercato, attività di promozione e miglioramento della reperibilità e strategie	d) sostenere lo sviluppo e la creazione di prototipi di videogiochi***, in particolare di videogiochi che contribuiscano a promuovere la parità di genere,*** e contenuti immersivi europei, anche

guidate dal pubblico, e la distribuzione su tutte le piattaforme;	attraverso test di mercato, attività di promozione e miglioramento della reperibilità e strategie guidate dal pubblico, e la distribuzione su tutte le piattaforme;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) migliorare lo sviluppo dei talenti, sostenere l'accesso ai finanziamenti, gli scambi e la creazione di reti tra imprese, l'adozione di strumenti e modelli di business innovativi e strategie crossmediali di sfruttamento della proprietà intellettuale, in particolare in risposta alle trasformazioni creative, di mercato e tecnologiche;	e) migliorare lo sviluppo dei talenti, ***tra cui la leadership e l'imprenditorialità femminili nel settore audiovisivo,*** sostenere l'accesso ai finanziamenti, gli scambi e la creazione di reti tra imprese, l'adozione di strumenti e modelli di business innovativi e strategie crossmediali di sfruttamento della proprietà intellettuale, in particolare in risposta alle trasformazioni creative, di mercato e tecnologiche;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'attuazione dell'obiettivo specifico "Audiovisivo" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e in modo da assicurare la collaborazione tra soggetti di Stati membri con capacità differenti nel settore audiovisivo.	L'attuazione dell'obiettivo specifico "Audiovisivo" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e in modo da assicurare la collaborazione tra soggetti di Stati membri con capacità differenti nel settore audiovisivo. ***Contribuisce inoltre alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e di una maggiore partecipazione delle donne e dei gruppi in situazioni vulnerabili, nonché alla lotta***

contro la discriminazione strutturale e il razzismo.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proteggere gli organi di informazione e i giornalisti, in particolare quando subiscono minacce, monitorare, valutare e affrontare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno e promuovere standard giornalistici ed editoriali;	a) proteggere gli organi di informazione e i giornalisti, in particolare ***le giornaliste, specialmente*** quando subiscono minacce ***e molestie, anche online***, monitorare, valutare e affrontare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno***, scoprire e segnalare casi di corruzione*** e promuovere standard giornalistici ed editoriali;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di contenuti giornalistici professionali, anche per quanto riguarda la copertura dei temi dell'Unione, il giornalismo investigativo, le notizie locali e i media di interesse pubblico;	b) migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di contenuti giornalistici professionali ***in linea con le norme europee e internazionali***, anche per quanto riguarda la copertura dei temi dell'Unione, il giornalismo investigativo, le notizie locali e i media di interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) rafforzare la cooperazione e promuovere misure volte a monitorare e salvaguardare lo spazio dell'informazione online, anche individuando e contrastando la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, contribuendo in tal modo a una maggiore resilienza in tutta l'Unione;	d) rafforzare la cooperazione e promuovere misure volte a monitorare e salvaguardare lo spazio dell'informazione online, anche individuando e contrastando la disinformazione***, comprese la disinformazione di genere e le narrazioni antigenere che prendono di mira le donne, le persone LGBTIQ e le politiche in materia di uguaglianza,*** e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, contribuendo in tal modo a una maggiore resilienza in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica per consentire ai cittadini, compresi i giovani, di utilizzare l'ecosistema dell'informazione e svilupparne un'interpretazione critica;	e) promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica***, comprese iniziative di sensibilizzazione sul genere e sugli stereotipi dannosi e su come contrastarli, nonché sulla disinformazione e sulla violenza di genere online e su come combatterle,*** per consentire ai cittadini, compresi i giovani, di utilizzare l'ecosistema dell'informazione e svilupparne un'interpretazione critica;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'attuazione dell'obiettivo specifico "Informazione" è realizzata nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale dei media e degli standard professionali.	L'attuazione dell'obiettivo specifico "Informazione" è realizzata nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale dei media e degli standard professionali. ***Contribuisce inoltre alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e di una maggiore partecipazione delle donne e dei gruppi in situazioni vulnerabili, nonché alla lotta contro la discriminazione strutturale e il razzismo.***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritti, uguaglianza, cittadini e società civile	Diritti, uguaglianza, ***parità di genere,*** cittadini e società civile

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Diritti, uguaglianza, cittadini e società civile" si concentra sugli aspetti seguenti:	Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Diritti, uguaglianza, ***parità di genere,*** cittadini e società civile" si concentra sugli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovere l'uguaglianza e prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul ***sesso***, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale e tutte le forme di razzismo e intolleranza;	a) promuovere l'uguaglianza e prevenire e combattere ***le disuguaglianze strutturali e*** le discriminazioni fondate sul ***genere***, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale***, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali*** e tutte le forme di razzismo e intolleranza***, comprese la xenofobia, l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, l'interfobia, e contrastare la discriminazione multipla e intersezionale***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;	d) tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ***e combattere il bullismo online***;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) coltivare uno spazio civico dinamico rafforzando le capacità delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e di altri soggetti pertinenti che sono attivi a tutti i livelli nel tutelare e promuovere i diritti sanciti dal trattato e ***sensibilizzare i cittadini al***	f) coltivare uno spazio civico dinamico rafforzando le capacità delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e di altri soggetti pertinenti che sono attivi a tutti i livelli nel tutelare e promuovere i diritti sanciti dal trattato ***e dalla Carta*** e nel ***salvaguardare*** i

riguardo, nel ***promuovere la resilienza democratica dell'UE, la non discriminazione e l'uguaglianza e, più in generale,*** i valori dell'Unione, ***quali il rispetto dei diritti fondamentali***, lo Stato di diritto ***e la democrazia e nel tutelare e promuovere il rispetto della Carta***, e assicurare sostegno finanziario a tali soggetti.	valori dell'Unione, ***tra cui la democrazia***, lo Stato di diritto***, l'uguaglianza, compresa la parità di genere, e la non discriminazione***, e assicurare ***un*** sostegno finanziario ***accessibile, prevedibile e pluriennale*** a tali soggetti ***anche attraverso la concessione di sovvenzioni di funzionamento***.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Daphne	
Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Daphne" si concentra sugli aspetti seguenti:	
a) prevenire, affrontare e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze, la violenza domestica e la violenza contro i minori, i giovani e gli anziani, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e altri gruppi a rischio;	
b) proteggere e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza di cui alla lettera a) e le persone sopravvissute a tale violenza;	
c) sostenere il conseguimento nell'Unione degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.	

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione, nonché il coinvolgimento e l'impegno dei cittadini ***nella*** vita democratica e civica dell'Unione, e sostenere società aperte, resilienti, basate sui diritti ed eque, fondate sullo Stato di diritto;	a) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione, nonché il coinvolgimento e l'impegno dei cittadini***, in particolare la partecipazione paritaria delle donne alla vita politica e pubblica e alla*** vita democratica e civica dell'Unione, e sostenere società aperte, resilienti, basate sui diritti***, non discriminatorie*** ed eque ***sotto il profilo del genere***, fondate sullo Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della sua memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.	c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della sua memoria e della sua diversità***, compreso il contributo dei movimenti femminili e LGBTIQ ai valori dell'Unione, quali la democrazia, i diritti fondamentali e l'uguaglianza,*** per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Sezione Daphne
	Nell'ambito della sezione Daphne, l'obiettivo specifico "Tolleranza zero nei confronti della violenza di genere" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) prevenire, affrontare e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere, comprese le forme online, economiche ed emergenti di violenza digitale, contro donne e ragazze, la violenza domestica e la violenza contro i minori, i giovani e gli anziani, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e altri gruppi a rischio;
	b) proteggere e sostenere tutte le vittime dirette e indirette, comprese le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e le donne attive nella vita pubblica prese di mira a causa del loro genere, e le vittime di violenza di cui alla lettera a), anche attraverso il sostegno ai servizi di aiuto alle donne e ad altre organizzazioni di base con competenze specialistiche, fornendo assistenza diretta alle vittime sopravvissute alla violenza contro le donne e alla violenza di genere;
	c) sostenere il conseguimento nell'Unione degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e della direttiva (UE) 2024/1385.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, ***compresa la protezione dalla disinformazione di genere,*** rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile***, etico e trasparente*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, ***garantendo che tali tecnologie non solo non riproducano o amplifichino i pregiudizi o le discriminazioni di genere ma contribuiscano a combatterli,*** nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione***, compreso il monitoraggio del loro impatto sulla parità di genere e dell'allineamento con i valori dell'Unione sanciti dai trattati, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani,*** nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) azioni volte a promuovere la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere, compreso l'uso sistematico di valutazioni dell'impatto di genere, a proteggere e promuovere il pieno godimento dei diritti da parte delle donne, a combattere attivamente gli stereotipi di genere e le narrazioni antigenere e ad affrontare la discriminazione multipla e intersezionale.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura***, al loro obiettivo*** e alla loro portata. ***L'obiettivo di promuovere sinergie tra gli obiettivi del programma "AgoraEU" non pregiudica, svantaggia o limita in altro modo l'ammissibilità o la valutazione delle proposte di progetti che si concentrano esclusivamente su un unico obiettivo del programma. Le attività trasversali e orizzontali non pregiudicano, direttamente o indirettamente, i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta. Tali attività mirano inoltre a combattere l'esclusione sociale e le disuguaglianze.***
	Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
	a) almeno il 41,9 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, all'articolo 8 (sezione CERV+) e all'articolo 9 (sezione Daphne).
	Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 ter. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 bis è la seguente:

a) almeno il 40 % per sostenere attività volte a prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere (sezione Daphne);

b) almeno il 15 % per attività volte a promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione delle donne, nonché a tutelare e promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Nei limiti degli importi di cui all'articolo 7, all'articolo 8 (sezione CERV+) e all'articolo 9 (sezione Daphne), almeno il 60 % è destinato al sostegno di attività svolte dalle organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Modalità di finanziamento
	1. Il programma garantisce l'assegnazione prevedibile di sovvenzioni di funzionamento alle organizzazioni

	della società civile coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione e attive principalmente nei settori contemplati dalle sezioni CERV+ e Daphne di cui agli articoli 7, 8 e 9, al fine di garantirne l'indipendenza e la sostenibilità, conformemente all'articolo 183, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
	2. Il programma prevede la possibilità di concedere un sostegno finanziario a terzi per garantire l'accessibilità delle sezioni CERV+ e Daphne da parte delle organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni di base della società civile locali.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. ***Tali contributi aggiuntivi sono attuati in linea con gli obiettivi del programma, compreso il suo impegno a favore della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere.*** I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o

dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. ***Il loro utilizzo è conforme ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE, tra cui la parità di genere e la non discriminazione.*** Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***. Tali sinergie sono attuate nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3 e delle priorità trasversali di cui all'articolo 10, comprese la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione

congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, garantendo l'equilibrio di genere nella propria composizione***.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) garantiscono il rispetto dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE, tra cui la parità di genere e la non discriminazione;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo" di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".	3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo" di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE ***e alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di diritti fondamentali e non discriminazione*** per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	7. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti. ***La composizione dei comitati di valutazione garantisce l'equilibrio di genere.***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.	8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità. ***La valutazione della capacità finanziaria è effettuata in modo non discriminatorio e non svantaggia le organizzazioni guidate da donne.***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Tipi di azione
	Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività elencate nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, ***comprese la parità di genere e le altre priorità trasversali di cui all'articolo 10,*** conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***.*** ***I programmi di lavoro specificano le modalità di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 e delle priorità trasversali di cui all'articolo 10, compresa la parità di genere***. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO I

ATTIVITÀ SOSTENUTE DAL PROGRAMMA

L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2 sono perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle attività seguenti:

1) sensibilizzazione, promozione e divulgazione di informazioni nell'ambito dei settori e degli obiettivi interessati dal programma al fine di migliorare la conoscenza dei diritti e dei valori e delle relative politiche;

2) apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca;

3) attività analitiche e di monitoraggio al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'Unione nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto, delle politiche e dei valori dell'Unione all'interno degli Stati membri, quali la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, valutazioni d'impatto ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

4) formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

5) sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

6) sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di:

a) accrescere la loro capacità di reazione e di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi, alle loro

attività di consulenza e alle loro attività sostegno;

b) realizzare attività di sensibilizzazione volte alla promozione dei diritti, rafforzando anche, in tal modo, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione dello spazio concesso alla società civile;

7) aumento della consapevolezza tra i cittadini, segnatamente tra i giovani, della cultura, del patrimonio culturale, dell'identità e della storia europei, anche per quanto riguarda i regimi totalitari e autoritari e altri episodi salienti della storia europea recente, al fine di rafforzare la memoria e l'impegno dei cittadini europei nei confronti dell'Unione e di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità;

8) iniziative volte ad avvicinare cittadini di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti della società civile, creando così le condizioni per un migliore approccio dal basso verso l'alto e promuovendo la partecipazione civica e l'impegno democratico;

9) promozione e agevolazione della partecipazione attiva e inclusiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché sensibilizzazione in merito ai diritti e ai valori attraverso l'apporto di sostegno a organizzazioni della società civile;

10) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, i valori, gli obiettivi programmatici e le strategie dell'Unione;

11) finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/788, sostenendo

in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

12) miglioramento della conoscenza del programma, della diffusione e della trasferibilità dei suoi risultati e promozione del lavoro di prossimità, anche istituendo e sostenendo punti di contatto per il programma.

Or. en

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Centre for reproductive rights End FGM European Network Equipop European Disability Forum (EDF) European Lesbian Community (EL*C) European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF) Forbidden Colours International Planned Parenthood Federation (IPPF) Organisation Intersex International Europe e.V. (OII Europe) RECLAIM The European Roma Rights Centre (ENAR) The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth & Student Organisation (IGLYO) Transgender Europe (TGEU) Women Against Violence Europe Network (WAVE)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nessuno.

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).